

BENE COMUNE, LA PIRA E LA COSTITUZIONE

L'espressione "bene comune" non è presente nella Costituzione italiana, ma essa è profondamente impregnata del suo valore e del suo significato. Ne è un elemento cardine.

Giorgio La Pira è stato uno dei "padri costituenti". Ha fatto parte della Commissione preparatoria dei 75 e, in essa, della Prima Sottocommissione, incaricata di occuparsi dei "diritti e doveri dei cittadini", e poi della Assemblea costituente. È lui che, all'inizio del lavoro della Prima Sottocommissione, il 26 luglio 1946, ha tracciato la strada in cui i lavori dovevano incamminarsi.

L'architettura della nuova costituzione -sostenne La Pira, in sintonia con altri due membri della stessa sottocommissione, Giuseppe Dossetti e Aldo Moro- doveva essere ispirata dalla concezione che è «lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato» e che «esiste una anteriorità della persona rispetto allo Stato; l'uomo ha valore di fine e non di mezzo perché la natura dell'uomo è spirituale e trascende, quindi, tutti i valori del tempo».

All'indomani dell'approvazione della Costituzione, La Pira spiega quale sia stato il suo criterio di "architetto" del testo costituzionale e ne illustra i cardini. Colpisce l'accento di forte religiosità che caratterizza il discorso di La Pira. Eppure, sebbene grazie alla mediazione condotta da Dossetti, i contenuti essenziali della proposta lapiriana trovarono un'intesa con la posizione degli altri membri della commissione, in particolare con quella del socialista Lelio Basso.

Riportiamo il breve capitolo intitolato "Architettura di un nuovo edificio costituzionale di tipo pluralista", nel quale egli sostiene che il principio basilare della "anteriorità della persona rispetto allo stato" si integra con l'altro: "la persona è subordinata al vero bene comune sociale e politico che è sempre, in ultima analisi, il bene integrale della persona".

Da: Giorgio La Pira, Architettura di uno Stato democratico, Roma, Edizione Servire 1948 (Collana Democrazia Integrale); ripubblicato in G. La Pira, Per un architettura cristiana dello Stato, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1954.

E veniamo ora al problema di costruzione: ogni architetto sapiente fa così: si dà prima cura di conoscere le carenze dell'edificio crollato e costruisce il nuovo in modo che quelle carenze siano evitate. E non trascura neanche di mettere a profitto della nuova costruzione quanto di buono poteva pur trovarsi nelle costruzioni crollate.

Quale sarà dunque l'architettura del nuovo edificio costituzionale? La prima risposta è questa: bisogna evitare il duplice scoglio: l'individualismo per un verso e lo statalismo per l'altro verso. Bisogna costruire un edificio costituzionale non in crisi, non sproporzionato alla natura umana ed alla struttura reale del corpo sociale: perché questa natura e questa struttura non peccano né dell'uno né dell'altro eccesso.

La formula -abbastanza felice- che indica questo tipo costituzionale nuovo e che ne definisce l'architettura è questa: *tipo personalista e pluralista di edificio costituzionale*.

Che significa?

L'indagine condotta sopra i tre elementi essenziali di un tipo costituzionale ci daranno la risposta.

A. Base teoretica. La concezione della persona umana -dei suoi fini e della sua autonomia- ed i suoi rapporti con la società e con lo stato è molto precisa: la persona umana -*id quod est perfectissimum in tota natura*¹, dice S. Tommaso- ha fini propri che non si esauriscono nei fini sociali e statali: trascendono tali fini che sono pur sempre temporali ed esterni perché la persona ha per fine supremo un fine interiore, spirituale ed eterno che consiste nella unione con Dio (*in Dei visione consistit*).

Quindi la persona ha una autonomia (libertà) originaria per mezzo della quale essa si dirige verso il fine che le è proprio.

E tuttavia la persona non è asociale e tanto meno antisociale: essa anzi è naturalmente sociale: ciò significa che la personalità umana si svolge progressivamente in una serie di organismi -da quello familiare, a quello territoriale, di lavoro, di classe, politico, culturale, religioso- che la integrano e la elevano: la norma regolatrice di tali organismi è quella della solidarietà, della finalità comune: il che importa la subordinazione di ciascuno al bene di tutti. Quindi: il principio basilare «la società e lo stato per la persona e non la persona per la società e lo stato» si integra con l'altro: «la persona è subordinata al vero bene comune sociale e politico che è sempre, in ultima analisi, il bene integrale della persona».

¹ Cioè la persona umana è ciò che di più perfetto c'è in tutta la natura.

Da questi principi deriva anche la conseguenza che gli organismi sociali attraverso i quali si svolge gradualmente la personalità umana -frutto combinato di una tendenza di natura e di libertà- non sono «organi» di una comunità assorbente: quella statale. Hanno, invece, ciascuno una propria finalità, una propria autonomia, un proprio svolgimento e quindi un proprio statuto giuridico, che lo stato deve riconoscere e presidiare.

B. Corpo sociale. Ormai la struttura «pluralista» del corpo sociale è resa evidente: possiamo anche chiamarla struttura organica (Toniolo): significa che essa risulta da una pluralità coordinata, ma sempre originale, di organismi aventi, come si è detto, struttura propria, fini propri, propria autonomia, proprio diritto.

Da qui una conseguenza: ogni singolo uomo possiede una serie di status: tanti, quanti sono le comunità essenziali di cui egli fa parte.

La diversità fra questa concezione e quella statalista è evidente: secondo quest'ultima la comunità politica (lo stato) è la sola comunità originaria: tutte le altre non sono che articolazioni di essa. Quindi il fine della comunità politica è l'unico fine che le altre comunità minori (e le persone che le costituiscono) devono realizzare. Quindi l'unico diritto esistente è quello posto dalla comunità politica in conformità ai suoi fini: non ha senso, perciò, parlare di diritto esistente anteriormente a quello positivo, sia come diritto del singolo che come diritto delle altre comunità.

La concezione collettivista non distingue fra società e stato: è una unità assorbente, «sostanziale», come Hegel diceva. Invece la concezione pluralista distingue nettamente fra la società (cioè le varie società che gli uomini costituiscono per i loro fini diversi) e lo stato, che è una società avente un fine proprio destinato non ad eliminare ma a tutelare -mediante il diritto positiv- e integrare i fini delle altre società.

Unità di ordine, non unità sostanziale: ecco la concezione pluralista dello stato: e ciò non solo rispetto ai singoli, ma anche rispetto alle altre comunità dal complesso ordinato delle quali quest'ordine risulta.

Una costituzione proporzionata è quella che rispecchia in sé questa pluralità: vestito adatto al corpo sociale.

C. Assetto giuridico. L'assetto costituzionale è ormai evidente: quale il corpo tale il vestito; la concezione personalista e pluralista -base e corpo dell'edificio- sarà coronata da una volta che rispecchierà questa duplice essenziale esigenza.

Quindi: anzitutto riconoscimento e tutela dei diritti naturali della persona umana: diritti, perciò, anteriori ad ogni riconoscimento statale e pertanto inviolabili. Sin qui la coincidenza con la costituzione dell'89 è piena. Ma comincia subito la differenziazione.

Quali sono questi diritti naturali essenziali?

La risposta va ricavata dal duplice aspetto della personalità umana: quello della libertà e quello della solidarietà (socialità); vi sono diritti che si radicano nella prima e diritti che si radicano nella seconda: l'insieme degli uni e degli altri costituisce il quadro integrale di questi diritti naturali essenziali dell'uomo.

Ma da ciò deriva una conseguenza: i diritti che si radicano nella solidarietà, per sussistere, presuppongono l'esistenza di comunità che ne sono il sostegno. Tali comunità, quindi, hanno anche esse i loro diritti essenziali che non possono essere disconosciuti dallo stato.

Ecco allora il quadro integrale dei diritti della persona: non solo i classici diritti di libertà civile e di libertà politica (diritti che si riferiscono alla persona isolatamente considerata ed alla persona in quanto è membro della comunità statale); ma anche i diritti sociali fondati sugli status che la persona possiede: in quanto, cioè, essa è membro di una comunità familiare, di una comunità religiosa, di una comunità territoriale, di una comunità di lavoro e di classe (sindacati, corpi professionali), della comunità nazionale ed internazionale: e di conseguenza anche i diritti di queste medesime comunità (pluralismo giuridico) che hanno, ciascuna, il loro fine ed il loro statuto giuridico. (...)

La conclusione è questa: il progetto di costituzione si è preoccupato -quanto era possibile nelle condizioni politiche nelle quali esso è stato redatto- di considerare la persona umana nella integralità dei suoi *status* e dei suoi diritti: cioè non solo in quanto essa è una realtà individuale (*status libertatis*, direbbero i romani), non solo in quanto essa è membro della collettività statale (*status civitatis*, in senso largo), ma anche in quanto essa è membro di tutte le altre comunità che sono essenziali al suo sviluppo e al suo perfezionamento: quindi in quanto essa appartiene ad una famiglia (*status familiare*), ad una comunità religiosa (*status di religione*), ad una comunità territoriale (*status civitatis*, in senso ristretto), ad una comunità professionale (stato professionale) e di lavoro, ad una comunità culturale, alla comunità internazionale. Ecco la visione «pluralista»: essa nettamente si differenzia, per superarla, da quella individualista e da quella statalista.